

5.1 LA VALUTAZIONE

La valutazione è uno degli aspetti costitutivi del processo di insegnamento e apprendimento. Non si tratta, però, solo della fase conclusiva del percorso educativo dell'alunno, ma di uno dei momenti formativi volti non solo all'accertamento delle padronanze acquisite, ma alla riprogettazione di un itinerario didattico che consenta allo studente di acquisire gli obiettivi prefissati e di maturare processi di autocoscienza.

Il principio della trasparenza della valutazione (Statuto delle studentesse e degli studenti, DPR n.249), esplicitato attraverso la chiara indicazione dei criteri, è finalizzato a rendere l'alunno consapevole del proprio percorso di approfondimento e a guidarlo in maniera graduale all'autovalutazione. A tale proposito ciascun dipartimento disciplinare si impegna ad elaborare specifiche griglie di valutazione. Le verifiche scritte e orali, differenziate in relazione alla specificità delle materie e degli obiettivi proposti (biennio e triennio), saranno svolte al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi didattici generali e specifici di un percorso individuale e di classe.

La valutazione dell'alunno è finalizzata ad apprezzare i processi e gli esiti dell'apprendimento.

Sulla base di parametri, scelti come oggettivi, si accertano:

- gli aspetti misurabili del suo apprendimento (conoscenze, competenze, capacità)
- i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza, le attitudini, le eventuali distanze degli apprendimenti dai traguardi comuni (si propone, a questo riguardo di tener conto per le classi iniziali anche di una valutazione formativa, al fine di valutare i progressi dell'alunno nella sua globalità, poter indicare eventuali alternative all'indirizzo di studi intrapreso in tempi brevi)

Il processo della valutazione è articolato in tre diverse fasi: la valutazione iniziale, formativa o intermedia e sommativa o finale. La prima ha lo scopo di accertare le conoscenze possedute all'inizio dell'itinerario di studio per poter attuare una programmazione mirata. La seconda è finalizzata a dare una possibilità intermedia di compensazione di difficoltà e, come quella iniziale, ha un carattere diagnostico; ha, quindi, un'importante funzione per il recupero degli alunni e per l'eventuale adeguamento dell'intervento didattico. La terza interviene dopo un ciclo più o meno lungo di formazione e serve a prendere atto dei risultati in relazione agli obiettivi prefissati ed è utile per programmare eventuali interventi specifici di recupero.

5.2 INDICATORI DI VALUTAZIONE

Nella formulazione dei criteri di misurazione e nella scelta degli obiettivi da verificare nel processo valutativo, si è privilegiata la valutazione del profitto, finalizzata ad accertare le conoscenze acquisite unitamente ai progressi compiuti, e la valutazione formativa, finalizzata ad accertare la maturazione dell'alunno in tutti i suoi aspetti. Saranno oggetto, pertanto, di osservazione i seguenti aspetti del percorso di apprendimento di ogni singolo allievo:

- Applicazione nello studio
- Frequenza
- Interesse e partecipazione
- Acquisizione adeguata di una metodologia di studio
- Progressione nell'apprendimento

5.3 STRUMENTI DI VALUTAZIONE

La rilevazione del profitto degli studenti è improntata alla tempestività al fine di:

- diagnosticare le difficoltà nei processi di apprendimento dei singoli allievi già al loro insorgere e attuare strategie di recupero
- rendere gli studenti consapevoli del proprio percorso di apprendimento
- informare immediatamente le famiglie per un coinvolgimento più attivo e partecipe in tutte le fasi del processo di formazione dei propri figli

Per fare della valutazione un'operazione sistematica, osservabile e rilevabile secondo parametri finalizzati alla trasparenza sono state fissate alcune modalità comuni nello svolgimento delle prove scritte e orali:

- è necessario svolgere almeno due prove per gli scritti e due per gli orali a frazione di anno scolastico la cui valutazione espressa in voto di profitto è corredata da un chiaro giudizio in cui sono indicate le motivazioni e fornite le indicazioni di lavoro
- sono considerati possibili oggetto di valutazione anche gli elaborati svolti a casa: il docente esplicherà alla classe il peso di tale valutazione

5.4 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI "LIVELLI DEL PROFITTO"

Si individuano i seguenti descrittori per l'attribuzione della sufficienza (voto di profitto: 6):

- l'allievo individua e conosce gli aspetti fondamentali degli elementi trattati, ne acquisisce i contenuti, utilizzandoli in modo semplice
- sa ordinare i dati e coglie i nessi in modo elementare
- si esprime con ordine, è capace di comunicare i contenuti fondamentali, utilizza un lessico sostanzialmente adeguato

5.5 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Elementi che concorrono a determinare una valutazione positiva:

- assunzione e condivisione responsabile del progetto educativo dell'Istituto
- rispetto delle norme che regolano la vita e l'attività dell'Istituto
- autocontrollo nei comportamenti individuali

L'attribuzione del 10 (dieci) presuppone, oltre ad un comportamento improntato a correttezza, una partecipazione motivata, propositiva e attiva all'interno della classe.

Elementi che concorrono a determinare una valutazione negativa:

- le assenze e i ritardi qualora si configurino come un mezzo per eludere impegni o scadenze didattiche
- note o segnalazioni sul registro di classe con tempestiva segnalazione alla famiglia

5.6 VALUTAZIONE DELLE ASSENZE

Ai sensi del comma 7 art.14 del d.p.r 122 2009 , "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."

Validità anno scolastico (C.M. 20 del 4/03/2011).

Ai fini del computo delle assenze, va considerato il monte ore complessivo per ogni anno di corso e non quello delle singole discipline. Si riporta di seguito il prospetto del monte ore annuale del nuovo ordinamento, tra parentesi il numero minimo di ore di frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico.

Il Consiglio di Istituto ha stabilito con propria delibera la sospensione dell'attività didattica della scuola per il giorno 7 dicembre 2015

Nuovo ordinamento



Piano degli studi del LICEO CLASSICO (attuato dall'a.s. 2010/2011 solo per il 1° anno di corso) Legge 6 agosto 2008 n. 133 – D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89

<i>Classi</i>	<i>1° biennio</i>		<i>2° biennio</i>		<i>V anno</i>
	<i>I anno</i>	<i>II anno</i>	<i>III anno</i>	<i>IV anno</i>	
Monte ore annuale	891 (668)	891 (668)	1023 (767)	1023(767)	1023 (767)

Nuovo ordinamento



Piano degli studi del LICEO LINGUISTICO (attuato dall'a.s. 2010/2011 solo per il 1° anno di corso) Legge 6 agosto 2008 n. 133 – D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89

<i>MATERIE</i>	<i>1° biennio</i>		<i>2° biennio</i>		<i>V anno</i>
	<i>I anno</i>	<i>II anno</i>	<i>III anno</i>	<i>IV anno</i>	
Monte ore annuale	891(668)	891(668)	990 (743)	990 (743)	990 (743)

Salvo diverso e motivato giudizio del Consiglio di Classe:

1. è assidua la frequenza alle lezioni degli studenti quando – in sede di Scrutinio finale – il numero di ore di assenza dalle lezioni nell'intero anno scolastico risulta *non superiore* al 5% del numero totale delle ore di lezione di tutte le discipline
2. è regolare la frequenza alle lezioni degli studenti quando la percentuale delle ore di assenza non superi il 10%
3. è quasi regolare la frequenza alle lezioni degli studenti (percentuale non superiore al 10%), ma con diversi episodi di entrate e uscite fuori orario
4. è non regolare la frequenza alle lezioni degli studenti quando la suddetta percentuale risulta *superiore* al 15%

TIPOLOGIE DI ASSENZE AMMESSE IN DEROGA (C.M. 20 DEL 4/3/2011)

Si riportano le tipologie di assenze previste dalla C. M di cui sopra, che vengono ulteriormente esplicitate nelle indicazioni sotto riportate:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- terapie e/o cure programmate
- donazioni di sangue

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo

MOTIVI DI SALUTE

- Assenze per ricoveri ospedalieri documentati con certificato di ricovero e di dimissione, rilasciati da strutture pubbliche
- Assenze anche non continuative ma ricorrenti, per grave malattia documentata con certificato medico del S.S.N.
- Cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente

MOTIVI PERSONALI O DI FAMIGLIA

- Competizioni sportive riconosciute dal C.O.N.I , impegni artistici, di studio, debitamente documentati da Enti istituzionali
- Esami presso i Conservatori statali
- Donazioni del sangue
- Assenze dovute al credo religioso, documentate all'atto dell'iscrizione
- Adesione ad associazioni di volontariato impegnate in occasione di eventi straordinari (es. Protezione civile, Croce Rossa)

DISPOSIZIONI FINALI

- Tutte le motivazioni relative alle deroghe individuate devono essere **preventivamente** o, comunque, **tempestivamente** documentate dalla famiglia che segnalerà i problemi di salute e/o personali/familiari fin dall'inizio dell'anno scolastico o al momento dell'insorgenza
- La documentazione prodotta sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio di classe che provvederà ad individuare un percorso individualizzato di supporto/recupero
- In tutti i casi previsti, comunque, **il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno/a, nella seconda frazione dell'anno scolastico, attraverso il numero di prove stabilito dai Dipartimenti disciplinari, dalle cui risultanze dovrà emergere che lo studente è in possesso dei nuclei fondamentali delle singole discipline**

N.B. Casi eccezionali non previsti dal presente regolamento saranno oggetto di valutazione del Consiglio di Classe.

5.7 CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI SCRUTINI FINALI

Indicatori da tenere presenti nei Consigli di classe

- Livelli di partenza
- Impegno
- Partecipazione
- Frequenza alle lezioni
- Frequenza di eventuali corsi di sostegno o recupero, anche nella modalità di recupero individuale
- Eventuali crediti formativi per il triennio
- Superamento o meno delle prove somministrate per il recupero delle insufficienze del quadrimestre.**
- Eventuali aiuti nello scrutinio finale dell'anno precedente
- Possibilità di affrontare con ragionevole probabilità di successo il percorso formativo del successivo a. s.
- Frequenza di attività integrative della scuola

** In merito a questo punto, è bene fare riferimento alla O.M.92/07, art.6, comma 2, che dispone quanto segue: "Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultima frazione dell'anno scolastico e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo."

Pertanto, la valutazione riportata nelle prove di recupero delle insufficienze relative alla prima frazione dell'anno scolastico, incide sull'ammissione alla classe successiva.

Esito scrutinio

- In caso di valutazioni tutte positive lo studente è ammesso alla classe successiva
- In caso di valutazione insufficiente nel comportamento l'alunno non è ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato
- In caso di assenze superiori a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale personalizzato, lo studente non è ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato

In caso di insufficienze in una o più discipline

- Valutare l'entità e la diffusione delle carenze presenti
- Valutare se tali carenze pregiudichino o meno il raggiungimento, con opportuni interventi, degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate
- Considerare attentamente se lo studente è in grado di seguire un percorso di recupero individuale e autonomo o ha bisogno di un recupero più approfondito, eventualmente con un corso strutturato
- Non è possibile la "sospensione del giudizio" nel caso siano presenti più di due insufficienze gravi o diffuse insufficienze lievi. Lo stesso criterio è esteso all'ammissione agli Esami di Stato

Sospensione di giudizio

- Nel caso di "sospensione del giudizio" verrà consegnata alle famiglie apposita scheda con l'indicazione del voto conseguito nello scrutinio finale nelle relative materie, con la tipologia delle carenze riscontrate e con l'indicazione delle modalità di recupero

Non ammissione

- Per gli alunni non ammessi alla classe successiva sarà consegnata alle famiglie un'altra scheda predisposta, con un'analitica indicazione delle carenze nel profitto e nel comportamento dell'alunno che hanno portato il Consiglio a deliberare la non ammissione; saranno riportati anche i voti proposti ed approvati dal Consiglio in tutte le discipline

Ammissione Esami di Stato

- Per gli studenti delle classi finali, oltre agli elementi di cui sopra, per quanto di essi è applicabile all'ultimo anno di corso, si fa riferimento all'art. 6 D.P.R n. 122, il quale prevede che siano valutati positivamente e quindi ammessi all'Esame di Stato gli alunni che abbiano conseguito almeno la valutazione di "sei" in ciascuna disciplina
- La valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e quindi alla determinazione della media. L'insufficienza nel comportamento comporta la non ammissione all'Esame di Stato

5.7.1 CREDITO SCOLASTICO

- La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico per le classi del triennio

TABELLA A

D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

Il credito scolastico è assegnato alle classi del triennio classico/linguistico, in base alla media dei voti conseguiti dall'alunno nello scrutinio finale. Esso costituisce la base di calcolo del voto dell'Esame di Stato. Il massimo ottenibile è di 8 punti in terza e quarta classe e 9 in quinta (per un totale massimo di 25 punti).

Il credito dell'alunno la cui valutazione viene sospesa a giugno (sospensione del giudizio) sarà assegnato nello scrutinio di settembre.

Nel caso in cui, anche in una sola disciplina tra quelle determinanti la sospensione di giudizio, non sia stata pienamente colmata la carenza e tuttavia il C. di C. deliberi l'ammissione, anche in presenza di crediti formativi, si attribuisce, di norma, il punteggio inferiore della fascia.

Nel caso in cui in tutte le discipline con sospensione del giudizio si siano ottenuti risultati sufficienti, si calcola la media con i voti dello scrutinio di giugno e si applicano gli stessi criteri di attribuzione del credito degli studenti promossi a giugno.

CREDITO SCOLASTICO

Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $M = 6,5$).

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

- Nell'ambito delle bande di oscillazione previste, fino alla media di voti con **decimale** < 0.5 , si attribuisce il punteggio inferiore, con **decimale** $= > 0.5$ quello superiore; naturalmente vanno considerati anche gli altri elementi di valutazione sopra citati, ma quando ci si discosta dal parametro numerico indicato, bisogna motivarlo esplicitamente.

5.7.2 CREDITO FORMATIVO

Per i crediti formativi bisogna verificare:

- la congruità delle attività certificate con l'indirizzo di studi e le finalità educative del P.O.F.
- la consegna delle certificazioni stesse entro il 15 maggio e comunque prima dello scrutinio finale
- che la documentazione provenga da Enti esterni qualificati e riconosciuti
- la presenza di credito formativo documentato può determinare l'aumento del punteggio di credito, **sempre all'interno della banda di oscillazione relativa alla media**

Criteria di attribuzione del credito formativo

- Saranno considerate valide, per l'attribuzione del credito formativo, le attività svolte al di fuori della scuola, o comunque certificate da Enti esterni, qualificati e riconosciuti, coerenti con le finalità culturali ed educative del P.O.F., debitamente documentate dall'ente, dall'istituzione o dall'associazione presso cui sono state svolte
- Le autocertificazioni saranno prese in considerazione soltanto per le attività svolte nell'ambito della pubblica amministrazione

Esperienze valutabili

Attività culturali

- Attività svolte presso enti culturali riconosciuti della durata di almeno venti ore (corsi, seminari, convegni, attività coreutiche e teatrali, attività musicali certificate da Scuole, Licei, Conservatori; Patente europea)
- Superamento di esami di lingue straniere o soggiorni all'estero con certificazione che attesti il superamento di un livello o il conseguimento di un diploma

Attività sportive

- Attività sportive a livello agonistico, svolte presso Società riconosciute dalle rispettive Federazioni, con effettuazione di campionati a livello nazionale, regionale o provinciale, debitamente certificate. Sono comprese anche le attività di allenatore ed arbitro, con i requisiti sopra indicati

Attività lavorative

- Esperienze lavorative di qualunque tipo, purché documentate dall'ente presso il quale si sono svolte, e per le quali venga indicata la durata: si ritiene infatti che esse siano formative in relazione all'assunzione di responsabilità e alla dimensione sociale

Attività a carattere sociale

- Esperienze di volontariato svolte presso ONLUS registrate, per le quali devono essere specificati e certificati, oltre al tipo di attività, il livello di partecipazione e la durata, almeno semestrale

Attività non prese in considerazione

- Attività sportiva a livello ricreativo
- Corsi di lingue straniere o soggiorni all'estero di cui risulti certificata solo la frequenza
- Partecipazione a qualunque tipo di corso con il solo attestato di frequenza, inferiore alle venti ore
- Attività musicali certificate da privati
- Generiche esperienze di volontariato per le quali il coinvolgimento e la partecipazione dello studente non sia quantificabile

Credito scolastico e credito formativo

- **La partecipazione alle attività complementari e integrative organizzate dal nostro Istituto non è valutabile ai fini dell'attribuzione del credito formativo, ma può contribuire a determinare il credito scolastico, secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti.**

Criteri per l'attribuzione della lode agli Esami di Stato

- Gli studenti devono aver conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile, senza fruire della integrazione prevista dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323
- Devono aver riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima, penultima e all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento
- Il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, penultimo e all'ultimo anno, nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame, devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità
- La commissione può attribuire, all'unanimità, la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione del bonus. (art. 3 comma 6 legge 10-12-1997 n. 425)